I DIRITTI PRINCIPALI - 2

Diritto ai permessi retribuiti

Otto giorni per anno scolastico per partecipare concorsi o esami comprensivi dei giorni di viaggio.

Tre giorni per ogni evento luttuoso (parenti o affini fino al secondo grado) da usufruire anche in modo non continuativo

***Tre giorni* per particolari motivi personali e/o familiari (detti giorni vanno documentati o autocertificati).**

tre giorni al mese per soggetti in situazione di handicap o per l'assistenza a parenti e agli affini entro il terzo grado in situazioni di handicap (cfr. legge n. 104/1992).

Nel caso di contratto part-time il diritto ai permessi è ridotto proporzionalmente alle ore

I DIRITTI PRINCIPALI - 3

Ai sensi infatti dell' **art. 13, comma 9**, le **ferie** richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono **concesse in subordine "alla possibilità di sostituire** il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che **non** vengano a determinarsi oneri **aggiuntivi** anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Dal disposto delle due norme [art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9] si evince chiaramente che se i **6 giorni** di ferie sono dal personale docente richiesti come "**motivi personali e familiari**", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione [così come avviene per i primi 3 giorni], tali giorni **non solo devono essere attribuiti**, quindi sono **sottratti alla discrezionalità del dirigente**, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

L'istituto giuridico di tali giorni è "ferie". Pertanto, anche se fruiti come permessi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall'art 15/2, **devono essere considerati "ferie" e detratti quindi dal monte ferie spettante.**

I DIRITTI PRINCIPALI – 4

Il diritto alle ferie

30 giorni nei primi tre anni di servizio;
32 giorni a partire dal quarto anno di servizio svolto a qualsiasi titolo nella pubblica amministrazione.

Devono essere fruite dal personale docente **durante i periodi di sospensione delle attività** didattiche (di cui *quindici giorni* di permesso devono essere continuativi); **durante la rimanente parte dell'anno**, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a **sei giornate lavorative**.

Diritto alle festività soppresse
4 giorni per tutti i docenti

I DIRITTI PRINCIPALI - 5

Diritto ai permessi brevi

Ai docenti possono essere concessi, in relazione alle esigenze di servizio e a condizione di non avere oneri per lo Stato, permessi brevi durante le normali attività didattiche fino ad un massimo del 50% delle ore di lezione, ma non oltre le due ore nell'ambito della giornata (il monte ore varia sulla base dell'ordine e grado della scuola).

Detti permessi vanno recuperati entro i due mesi successivi su richiesta dell'amministrazione.

Diritto ad assentarsi per motivi di salute docenti a tempo indeterminato

Il personale docente ha diritto ad assentarsi per malattia o viste mediche,

ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi (pari a 540 giorni anche non continuativi nell'arco del triennio, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15222 del 22 luglio 2016) per le assenze per malattia verificatesi nell'ultimo triennio (a far data a ritroso dall'ultima richiesta per malattia). Rimangono escluse dal conteggio le assenze per gravi patologie, ex art. 17 comma 9 CCNL 2006-2009.

Come prevede l'art.17 CCNL 2006-2009, al dipendente spetta la retribuzione secondo tali percentuali:

100% per i primi 9 mesi di assenza;

90% per i successivi 3 mesi di assenza;

50% per i restanti 6 mesi di assenza;

I DIRITTI PRINCIPALI - 6

Diritto alla formazione

Cinque giorni per la formazione presso enti accreditati dal MI e che danno diritto all'esonero.

Diritto a chiedere l'aspettativa

L'aspettativa giuridicamente *consiste nella interruzione, per un certo periodo, del rapporto di lavoro e non dà diritto alla retribuzione e non fa maturare anzianità né giuridica né economica.*

Essa può essere richiesta per i seguenti motivi:

aspettativa per mandato politico (parlamentare, consigliere regionale, sindaco ecc.);

aspettativa per motivi di famiglia, personali, lavoro e di studio;

diritto allo studio (150 ore);

I DIRITTI PRINCIPALI - 7

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è destinato alla lavoratrice madre, che può sfruttare successivamente all'astensione obbligatoria (normalmente 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la nascita del figlio/a) fino a 6 mesi di congedo.
Il congedo spetta anche al padre a partire dalla data di nascita del figlio/a.

Il congedo parentale, da fruire entro i 12 anni del bambino anche in maniera frazionata,

I congedi parentali danno luogo, per tutto il periodo di fruizione, a contribuzione figurativa.